

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
N. 10304/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05415/2012 REG.RIC.
Camera di consiglio del 18 luglio 2016

Il TAR Lazio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Osserva, difatti, che alcuna domanda risarcitoria è spiegata nel gravame e che il *petitum* del ricorso, al quale si deve aver riguardo al fine di decidere in merito al giudice competente, concerne solo ed esclusivamente l'impugnazione della decisione dell'Alta Corte che ha, in ultimo grado, respinto il ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare Nazionale.